



Regolamento per il funzionamento della Consulta Giovanile Comunale

**Approvato con delibera di C.C. n.11 del 31.03.2015
Modificato con delibera di C.C. n.32 del 08.07.2019**

CAPO I NORME ISTITUTIVE E ATTRIBUZIONI

Art. 1 – Istituzione

1. È istituita dal Comune di Giano dell'Umbria, con deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 in data 31.03.2015, la "Consulta giovanile comunale", di seguito denominata Consulta, quale organismo permanente di coordinamento e sostegno delle attività a favore dei giovani.

Art. 2 – Attribuzioni

1. La Consulta è un organo consultivo dell'Amministrazione Comunale, alla quale presenta proposte inerenti le tematiche giovanili.

2. La Consulta è strumento di conoscenza delle realtà dei giovani, provvisto di funzione di impulso nelle materie afferenti le politiche giovanili.

3. La Consulta attende alle finalità di seguito indicate:

a) fornisce parere sugli atti dell'Amministrazione Comunale che riguardano le tematiche giovanili;

b) elabora documenti e proposte di atti da sottoporre ai competenti organi dell'Amministrazione Comunale inerenti le tematiche giovanili, tramite i quali concorrere alla definizione delle stesse;

c) promuove dibattiti, ricerche ed incontri inerenti le tematiche giovanili;

d) favorisce il raccordo tra i gruppi giovanili e le istituzioni locali;

e) promuove i rapporti permanenti con le Consulte ed i Forum presenti nel territorio provinciale e regionale, con le Consulte e i Forum presenti nelle altre regioni;

f) elabora annualmente un progetto di intervento per i giovani da sottoporre al Consiglio Comunale per l'approvazione.

CAPO II ORGANI DELLA CONSULTA GIOVANILE

Art. 3 – Organi

1. Sono organi della Consulta:

- l'Assemblea, quale organo centrale d'indirizzo;
- l'Ufficio di Presidenza, quale organo esecutivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Tesoriere.

2. La Consulta ha facoltà inoltre di istituire al suo interno Commissioni di lavoro.

3. L'istituzione delle Commissioni di lavoro è disciplinata dai regolamenti interni di organizzazione redatti dalla Consulta. I Componenti delle Commissioni di lavoro sono eletti dall'assemblea.

Art. 4 – L'Assemblea

A) Composizione

1. L'Assemblea è composta da un minimo di **tredici** membri effettivi e, a fronte di un numero eccedente delle domande, **fino a cinque** membri supplenti con un **minimo di**

due, di età compresa tra i **16 ai 35** anni compresi, residenti nel territorio del Comune di Giano dell'Umbria. **Nell'ambito dell'Assemblea s'istituiscono due fasce di età: 16-22 anni e 23-35 anni.** Per ogni fascia dovranno sussistere almeno quattro rappresentanti; se sono state presentate domande in misura superiore al numero minimo per una sola o per entrambe le fasce, si procederà a sorteggio pubblico, da parte della Commissione Consiliare. Per quanto concerne i restanti rappresentanti, si procederà ad ulteriore sorteggio, a prescindere dalla fascia di età, tra tutti quelli che non risultassero già nominati come membri; in primo luogo si procederà al sorteggio dei membri effettivi, poi dei due membri supplenti ed infine, nel caso di domande sufficienti, all'estrazione degli altri supplenti. Le candidature dovranno essere presentate all'ufficio protocollo del Comune di Giano dell'Umbria e debitamente comunicate agli iscritti alla Consulta;

2. I componenti dell'assemblea, **a parte l'età, devono essere in possesso dei medesimi requisiti per l'eleggibilità a Consigliere Comunale**, e durano in carica sino alla scadenza del mandato amministrativo del Consiglio Comunale; non decadono per raggiungimento **del ventiquattresimo anno di età. Non possono inoltre essere componenti dell'Assemblea il Sindaco, gli Assessori o i Consiglieri Comunali in carica.**

3. Partecipa all'assemblea, ma senza diritto di voto, l'Assessore delegato alle Politiche Sociali che, di conseguenza, deve essere sempre convocato in vista delle sue sedute.

4. I componenti dell'Assemblea sono nominati con provvedimento del Sindaco tra coloro che, entro **30** giorni dalla pubblicazione di apposito avviso pubblico presso l'Albo Pretorio ed il sito istituzionale del Comune di Giano dell'Umbria, avranno fatto pervenire all'Ente apposita domanda avanzando la propria candidatura.

5. I componenti dell'Assemblea decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive non giustificate **e saranno sostituiti dai membri supplenti.**

B) Compiti dell'Assemblea

1. L'Assemblea è organo centrale della consulta giovanile e svolge i seguenti compiti:

- formula proposte e pareri ed elabora i progetti di cui all'art. 2;
- promuove rapporti con le consulte giovanili e forum presenti nel territorio provinciale, regionale e nelle altre regioni.

Art. 5 – L'Ufficio di Presidenza

A) Composizione

L'Ufficio di Presidenza è composto da:

- Il Presidente della Consulta, nominato in base a quanto previsto dall'art. 6;
- n° **6** membri eletti dall'Assemblea tra i suoi componenti nella sua prima riunione a maggioranza assoluta degli aventi diritto, uno dei quali svolgerà le funzioni di Segretario della Consulta.

B) Competenze

Le competenze dell'Ufficio di Presidenza sono:

1. svolgere funzioni di raccordo tra l'Assemblea e gli organi di governo dell'amministrazione comunale;
2. eseguire le delibere dell'Assemblea;
3. partecipare, in forma propositiva all'elaborazione dell'attività di programmazione e pianificazione delle azioni da sottoporre all'Assemblea.

C) Decadenza

I componenti dell'Ufficio di Presidenza decadono dalla carica dopo due assenze consecutive non giustificate. In caso di dimissioni o decadenza di un componente dell'Ufficio di Presidenza, si procederà alla sostituzione con la stessa procedura di nomina.

Art. 6 – Il Presidente

A) Modalità di elezione

Il Presidente viene eletto a maggioranza assoluta dall'Assemblea tra i propri membri. Fino all'elezione del Presidente tali funzioni saranno svolte dall'Assessore delegato alle Politiche Sociali.

B) Competenze

Il Presidente:

1. Assume la rappresentanza formale della Consulta;
2. Predispose l'ordine del giorno, **proposto dall'Ufficio di Presidenza**;
3. Convoca e presiede l'Assemblea;
4. Convoca e presiede l'Ufficio di Presidenza.

CAPO III FUNZIONAMENTO

Art. 7 – Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata almeno **tre** volte l'anno con cadenza quadrimestrale.
2. La convocazione dell'Assemblea viene fatta dal Presidente della stessa. Possono altresì richiedere la convocazione in via straordinaria dell'Assemblea della Consulta: il Sindaco, l'Assessore delegato alle politiche giovanili, un **terzo** dei componenti il Consiglio comunale e almeno un terzo dei membri della consulta stessa.
3. La Consulta può richiedere che partecipino ai propri lavori, gratuitamente, esperti, rappresentanti di Enti o Associazioni, i consiglieri, gli assessori, il sindaco, il segretario o i funzionari comunali.
4. I consiglieri, gli assessori e il sindaco possono sempre partecipare ai lavori, senza diritto di voto.
5. La convocazione dell'assemblea avviene mediante avviso scritto (email) almeno cinque giorni prima della convocazione della stessa.

Art. 8 – Prima riunione

1. L'Assessore con delega alle politiche giovanili convoca la prima riunione dell'Assemblea della Consulta entro tre mesi dalla sua istituzione.

Art. 9 – Validità delle sedute e delle deliberazioni

1. La convocazione dell'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.
2. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta di voti. Nel caso in cui ci sia parità di voti, prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni assunte non sono mai vincolanti per il Consiglio comunale.

Art. 10 – Sede e mezzi economici a disposizione della Consulta

1. La sede della Consulta è individuata nella residenza municipale. Le riunioni avranno luogo nella sala del Consiglio **o in alternativa in altro locale di proprietà comunale**. La Consulta è responsabile del corretto utilizzo degli spazi assegnati. La Consulta si avvale per il suo funzionamento amministrativo e per quanto inerente i suoi fini istituzionali, della collaborazione degli uffici comunali competenti; **per questo le riunioni si svolgeranno in orario di ufficio**.

2. I mezzi economici a disposizione della consulta sono:

- eventuale contributo stanziato dal Comune di Giano dell'Umbria in apposito capitolo di bilancio a fronte di progetti e previsioni di spesa per ciò che concerne la vita istituzionale della Consulta stessa;
- contributi eventualmente erogati da Unione Europea, Stato, Regione dell'Umbria, Provincia di Perugia o altri enti pubblici e/o privati;
- eventuali contributi degli iscritti;
- proventi da attività svolte non a scopo di lucro ma finalizzate all'autofinanziamento.

Ogni contributo deve essere iscritto nel bilancio della Consulta che viene approvato dall'Assemblea della Consulta e successivamente presentato al Consiglio Comunale di Giano dell'Umbria e, in qualsiasi momento, ad ogni iscritto che ne faccia richiesta.

Art. 11 – Modificazioni del presente Regolamento

1. Il Regolamento della Consulta Giovanile può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria Deliberazione.

2. L'Assemblea della Consulta può proporre al Consiglio Comunale la modifica di articoli o commi del Regolamento, con deliberazione approvata a maggioranza dei 2/3 dei componenti l'Assemblea.

Art. 12 – Regolamento

1. La Consulta può regolamentare la propria attività nei limiti dello Statuto Comunale e del Regolamento della Consulta stessa, con apposito/i atto/i approvato dall'Assemblea.

2. I Regolamenti della Consulta non necessitano di approvazione da parte del Consiglio comunale di Giano dell'Umbria e sono proposti dall'Assemblea della Consulta che li approva a maggioranza semplice.

3. Le modifiche ai detti regolamenti possono essere proposte e approvate a maggioranza semplice dall'Assemblea della Consulta.

Art. 13 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento valgono le Leggi, le Normative ed i Regolamenti vigenti.

Art. 14 – Retribuzioni

1. Tutte le cariche previste dal presente regolamento sono a titolo gratuito.